# Governance Europea

# (I parte)

*a cura di*

*Monica Montella montella@istat.it*

*montella.monica@gmail.com*

*www.monicamontella.it*

# Indice

1. La recente riforma della Governance Economica Europea
2. La nuova normativa europea: il six pack
3. Il Fiscal Compact
4. Le nuove politiche di bilancio: il two pack
5. L'impatto della riforma sul ciclo di programmazione in Italia

# Cronologia Trattati

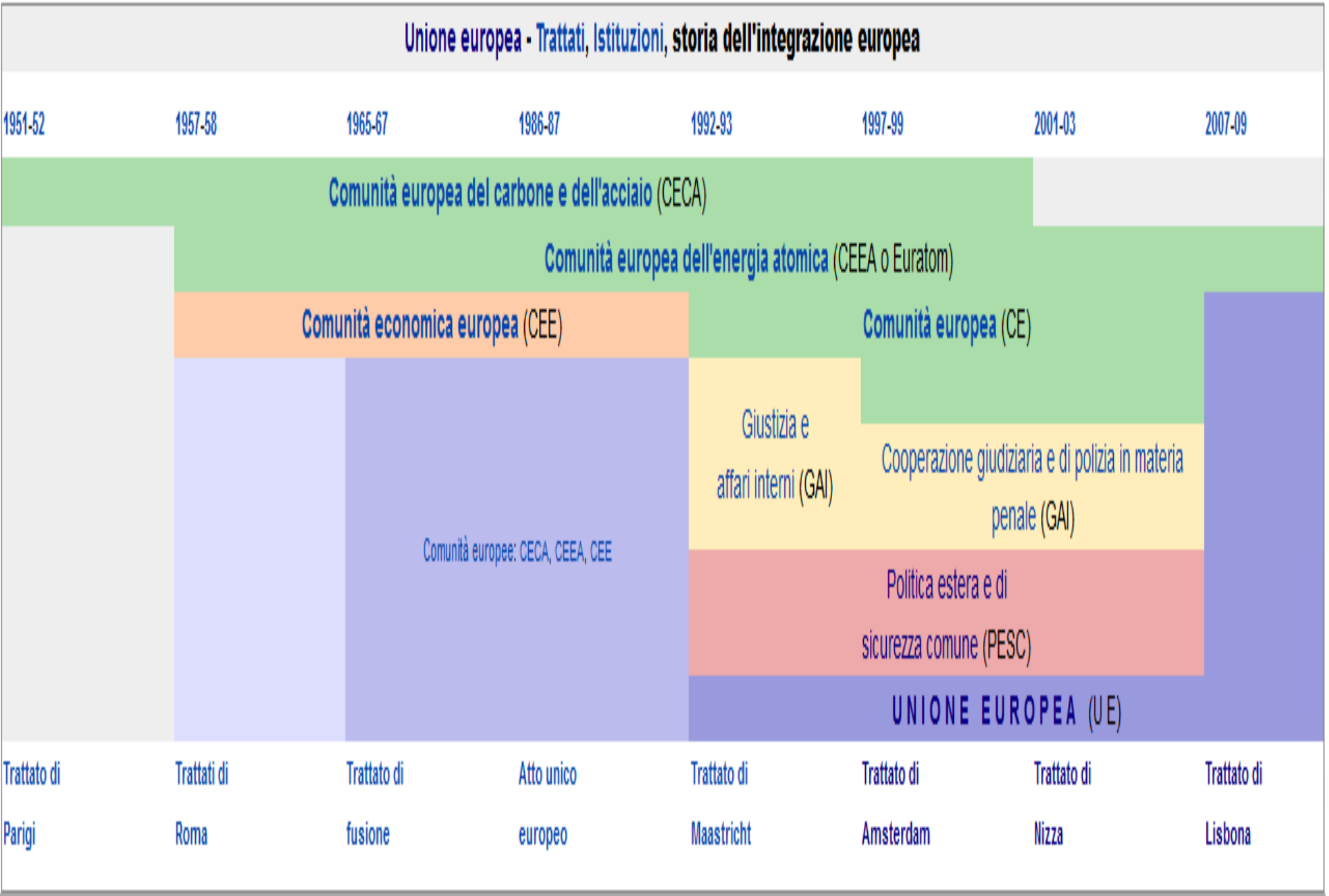

# Trattati Europei

**Trattati dell'Unione Europea**

- **TUE** - Trattato sull'Unione Europea (*Trattato di Maastricht*)
- **TFUE** - Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (*Trattato di Roma, ex TCE*)

# Atti Tipici Europei

## Regolamenti

- Portata generale (tutti i soggetti dell'ordinamento);
- Obbligatorietà integrale (va rispettato in tutti i suoi elementi);
- Diretta applicabilità (self-executing, non deve essere adottato nell'ordinamento interno, ha efficacia diretta).

## Direttive

- Portata individuale (soggetti predeterminati, uno o più Stati membri);
- Obbligatorietà integrale, ma solo sul risultato da raggiungere;
- Obbligo di recepimento per lo Stato destinatario entro il termine di attuazione, anche se non recepita ha comunque una limitata efficacia diretta;
- Recepimento: lo Stato sceglie forme e mezzi purché idonei.

## Decisioni

- Portata individuale (non solo Stati membri, anche singoli soggetti);
- Decisioni individuali (Stati membri o singoli soggetti, più specifiche delle direttive, se per singoli spiccata natura amministrativa);
- Decisioni generali (es. Consiglio Europeo nell'ambito delle revisioni dei Trattati ove previsto).

# Principi della Governance economica Europea

Le regole europee sono ispirate al principio guida delle finanze pubbliche sane (**sound fiscal policy**) indicato dall'articolo 119, par. 3, del TFUE. Con questo concetto si fa riferimento all'andamento delle finanze pubbliche:

-sia nel breve periodo (**stabilità** della politica di bilancio);

-che nel lungo periodo (**sostenibilità** della politica di bilancio).

**Nel breve periodo**, finanze pubbliche stabili sono caratterizzate dalla capacità delle amministrazioni pubbliche di far fronte alle proprie obbligazioni.

**Nel lungo periodo**, finanze pubbliche sostenibili richiedono il rispetto del vincolo di bilancio intertemporale delle amministrazioni pubbliche, cioè della condizione che il valore attuale delle passività non sia maggiore del valore attuale delle attività.

# Cronologia riforme

| Anni 70 | Anni 90 | 2005 | 2009 | 2010/2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -**Legge di bilancio n° 468/1978** -piena sovranità nazionale | -**Trattato di Maastricht** perdita della politica monetaria -**Patto di stabilità e crescita** politica fiscale vincolata | **Riforma della sorveglianza e PDE** del 2005 (regolamenti CE n. 1055 e 1056) entra in vigore il **saldo strutturale di bilancio** e viene introdotto un ulteriore parametro **l'Obiettivo di Medio Termine (OMT)** | -**Legge 196/2009** (si assicura la coerenza della programmazione finanziaria) a) sistema di vincoli di bilancio sovranazionali; b) decentramento della gestione delle risorse pubbliche (federalismo, Legge 42/2009); c) adeguamento alle riforme economiche e istituzionali intervenute. | -**Semestre europeo** ciclo annuale di sorveglianza delle politiche fiscali e strutturali dell'UE -**Six pack** ulteriori restrizioni della sovranità nazionale in tema di bilancio. In vigore a dicembre 2011 | -**Fiscal compact o Patto di Bilancio** inserire la regola del pareggio di bilancio nella propria Costituzione -**Legge costituzionale** introduzione dell'equilibrio di bilancio -Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 | -**Two pack** obiettivi e procedure delle regole di bilancio richieste agli Stati membri. E' entrato in vigore a maggio 2013. Coordinamento e sorveglianza rinforzata. |

# Governance europea: parametri di riferimento

Sin dal 1992 il Trattato di Maastricht richiedeva agli Stati membri dell'Unione europea il rispetto di due regole di bilancio:

- **l'indebitamento netto**, cioè la differenza tra le entrate e le uscite del conto economico delle pubbliche amministrazioni (PA) calcolato con i criteri della contabilità nazionale. Tale saldo è soggetto al vincolo della soglia del **3 per cento**, al superamento della quale si attivano le procedure correttive previste dalle regole europee;
- **rapporto debito/PIL**, vincolato ad essere **non superiore al 60%** o in diminuzione ad un ritmo soddisfacente. Ai fini del calcolo del rapporto, si fa riferimento al debito lordo, quindi senza tenere conto del valore delle attività che compongono il patrimonio delle Amministrazioni pubbliche. Ciò è dovuto al fatto che molto spesso le attività patrimoniali sono difficilmente liquidabili.

# Governance europea: parametri di riferimento

Con il Patto di stabilità e crescita (PSC), sottoscritto nel 1997, la governance europea si struttura maggiormente, costituendo il principale fondamento giuridico della regolamentazione delle politiche di bilancio, ai sensi dell'articolo 121 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea2 (TFUE) (sorveglianza multilaterale) e dell'articolo 126 TFUE (procedura per i disavanzi eccessivi).

Esso si articola in un:

- braccio preventivo (preventive arm);
- braccio correttivo (corrective arm).

# Governance europea: parametri di riferimento

Con la riforma del 2005 (regolamenti CE n. 1055 e 1056) entra quale concetto chiave utilizzato in materia di sorveglianza e orientamento il **saldo strutturale**, cioè il saldo di bilancio pubblico depurato degli effetti del ciclo economico (o componente ciclica) e delle misure una tantum.

Inoltre viene introdotto un ulteriore parametro, **l'Obiettivo di Medio Termine (OMT)**, valore che varia da paese a paese e che corrisponde ad un risultato di bilancio tale da garantire un margine di sicurezza rispetto alla soglia del 3 per cento del PIL stabilito dal Trattato di Maastricht e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Per gli Stati membri dell'area dell'euro l'OMT deve essere specificato entro un intervallo compreso tra -1 per cento del PIL e il pareggio, o il surplus. I paesi dell'area dell'euro firmatari del Fiscal Compact si sono impegnati al contenimento dell'OMT al di sopra di -0,5 per cento del PIL, a meno che il rapporto debito/PIL non sia al di sotto del 60%.

# Governance europea: parametri di riferimento

Le modifiche introdotte nel 2011 con il six pack hanno mirato a fondare il controllo delle finanze pubbliche sul nuovo concetto di politica di bilancio prudente, la cui funzione è quella di agevolare il percorso di convergenza verso l'OMT.

A tal fine viene introdotta una **regola della spesa** che rafforza e agevola il rispetto dell'OMT fissando un limite massimo per l'evoluzione temporale della spesa pubblica.

L'introduzione della regola sulla spesa implica che le entrate temporanee (e parte delle risorse ordinarie per i paesi che non hanno raggiunto l'OMT) siano destinate alla riduzione del disavanzo e quindi del debito. Il controllo dei flussi di bilancio (saldo strutturale e spesa) è, infine, complementare all'obiettivo di riduzione del debito pubblico in eccesso alla soglia del 60 per cento, secondo **la regola sul debito** introdotta dal six pack.

# Percorso normativo Governance Europea

La nuova **GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA** include:

·**SIX PACK: tre regolamenti** che riformano il **Patto di stabilità e crescita**:

- il regolamento (UE) n. **1175**/2011 che modifica il regolamento (CE) n.1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;
- il regolamento (UE) n. **1177**/2011 che modifica il regolamento (CE) n.1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;
- il regolamento (UE) n. **1173**/2011 sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro.

# Percorso normativo Governance Europea

La nuova **GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA** include:

·**SIX PACK: due regolamenti** che riformano la **sorveglianza macroeconomica**:

- il regolamento (UE) n. **1176**/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
- il regolamento (UE) n. **1174**/2011 sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro.

E una **direttiva** 2011/85/UE DEL CONSIGLIO dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

# Percorso normativo Governance Europea

La nuova **GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA** include:

**Two pack: due Regolamenti sulla "Sorveglianza di bilancio"** che mirano a rafforzare ulteriormente i meccanismi di sorveglianza nella zona euro:

-Reg. (UE) N. **472**/2013 del 21 maggio 2013
sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria;

-Reg. (UE) N. **473**/2013 del 21 maggio 2013
sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro.

# L'Unione Europea e i suoi organismi

## Istituzioni dell'Unione Europea

*(art. 13, par. 1, comma 2 TUE)*

### Politiche

*(atti legislativi e amministrativi)*

- ✓ Parlamento Europeo
- ✓ Consiglio Europeo
- ✓ Consiglio dell'Unione Europea
- ✓ Commissione Europea

*Organi "Monocratici":*

- ✓ *Presidente del Consiglio Europeo*
- ✓ *Alto rappresentante PESC*
- ✓ *Presidente della Commissione*

### Di controllo

*(giurisdizionale e contabile)*

- ✓ Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)
- ✓ Corte dei Conti

- ✓ *Tribunale dell'Unione Europea*
- ✓ *Tribunali Specializzati*

### Specializzate

*(Unione Economica e Monetaria – UEM)*

- ✓ Banca Centrale Europea (BCE)
- ✓ Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC)

### Altre Istituzioni

- ✓ Banca Europea degli Investimenti (BEI)
- ✓ Agenzie Indipendenti

# L'Unione Europea e i suoi organismi

- *Il* ***Consiglio Europeo*** definisce gli orientamenti politici generali dell'UE ma non ha il potere di approvare la legislazione. Guidato da un presidente è costituito dai capi di Stato o di governo dei paesi membri e dal presidente della Commissione, si riunisce almeno ogni 6 mesi.
- *La* ***Commissione*** rappresenta e tutela gli interessi dell'UE nel suo insieme. Prepara le proposte per nuove normative europee. Gestisce l'attuazione delle politiche UE e l'assegnazione dei fondi.
- *Il* ***Consiglio dell'Unione Europea*** è l'istituzione in seno alla quale i ministri di tutti i paesi dell'UE si riuniscono per adottare le normative e coordinare le politiche (rotazione semestrale della presidenza).
- *Il* ***Parlamento europeo*** rappresenta i cittadini della UE: discute e approva le normative europee congiuntamente al Consiglio; controlla le altre istituzioni della UE; discute e adotta il bilancio dell'UE congiuntamente al Consiglio.
- *Gli* ***Stati Membri*** sono 28, di cui 18 hanno adottato l'euro.

# Governance economica europea

| Semestre Europeo | Patto di stabilità e crescita | Procedure per gli squilibri macroeconomici | Sorveglianza di Bilancio |
|---|---|---|---|
| Il **semestre europeo** è la prima fase del ciclo annuale di sorveglianza dell'UE.<br>La Commissione europea **analizza** le politiche di riforme fiscali e strutturali di ogni Stato membro, **offre suggerimenti** e **controlla la loro attuazione**.<br>Nella seconda fase del ciclo annuale, noto come il Semestre nazionale, gli Stati membri **attuano le politiche** che hanno concordato. | Il **Patto di Stabilità e crescita (PSC)** è un framework basato su regole per il coordinamento delle politiche fiscali nazionali nell'Unione europea. E 'stato istituito per salvaguardare finanze pubbliche sane, sulla base del principio che le politiche economiche sono una questione di preoccupazione comune per tutti gli Stati membri. | La **procedura di squilibri macroeconomici (MIP)**, opera a fianco del PSC, è un meccanismo di sorveglianza che mira ad identificare i rischi potenziali di squilibri nella fase iniziale, prevenire l'insorgere di squilibri macroeconomici dannosi e correggere gli squilibri che sono già in atto e monitorare gli sviluppi della competitività. | Le nuove procedure rafforzano il **coordinamento e la sorveglianza delle politiche di bilancio** per garantire la necessaria disciplina di bilancio nell'Unione economica e monetaria. |

# Semestre europeo

Prima della crisi la programmazione di bilancio e economica nell'UE avveniva mediante processi diversi. Non esisteva una visione globale degli sforzi compiuti a livello nazionale, e gli Stati membri non avevano la possibilità di discutere una strategia collettiva per l'economia dell'UE.

Il semestre europeo, introdotto nel 2010, assicura che gli Stati membri discutano i loro programmi economici e di bilancio con i partner dell'UE in momenti specifici dell'anno. Ciò consente loro di fare osservazioni sui programmi degli altri paesi e permette alla Commissione di offrire un orientamento politico in tempo utile prima che vengano adottate decisioni a livello nazionale.

# Semestre europeo

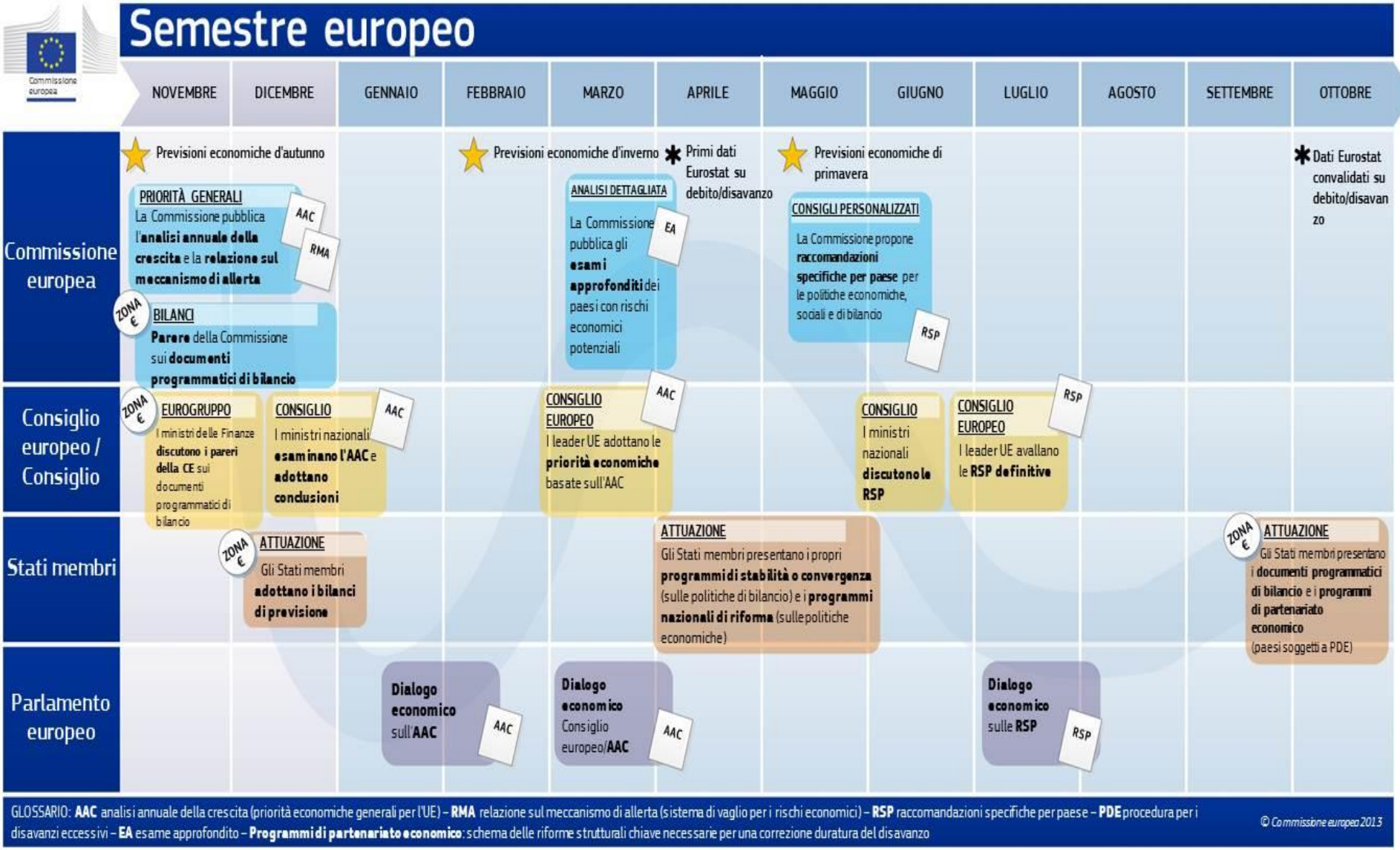

# Semestre europeo

Il “semestre europeo” inizia con la pubblicazione della relazione annuale della crescita, un rapporto pubblicato di solito verso la **fine dell'anno**, in cui la Commissione fissa le principali priorità di politica economica per l'anno a venire.

A **marzo** i leader dell'UE presentano la relazione  e concordano su una direzione comune per le politiche fiscali e strutturali, nonché le questioni del settore finanziario.

Ad **aprile**, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sulle politiche specifiche che stanno implementando e intendono adottare al fine di promuovere la crescita e l'occupazione, prevenire o correggere gli squilibri macroeconomici e le misure concrete che intendono garantire per il rispetto delle regole di bilancio dell'UE.

La Commissione valuta quindi i piani degli Stati membri e fa una serie di raccomandazioni specifiche per paese.

Queste raccomandazioni politiche sono discusse tra i ministri degli Stati membri in **giugno**, approvate dai leader dell'UE in **luglio**, e incorporate nei loro bilanci nazionali dai governi e di altri piani di riforma durante il **Semestre Nazionale**.

**Ad esempio:**

Semestre europeo 2014: rafforzare la ripresa (Commissione Europea - IP/13/1064, 13 Nov. 2013) **cinque priorità principali per il prossimo anno** : 1) Perseguire il risanamento di bilancio per la crescita; 2) Ripristino dei prestiti bancari all'economia reale; 3) Promuovere la crescita e la competitività; 4) Combattere la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi; 5) Modernizzare la pubblica amministrazione.

Governance economica dell'UE (Commissione Europea - MEMO/13/979, 12 Nov 2013)

# Semestre europeo

L'istituzione del "*semestre europeo*" è il risultato di una serie di proposte avanzate nel corso del 2010 dalla Commissione (e successivamente varate dopo l'approvazione del Parlamento e del Consiglio Europeo), al fine di rafforzare la governance economica dell'Unione. Con il semestre europeo, il coordinamento delle politiche economiche nazionali, sia quelle di bilancio sia quelle strutturali si trasforma, infatti, da ex post in ex ante. A partire dal 2011, il primo semestre di ogni anno è caratterizzato da un ciclo di cooperazione politica intensa tra le istituzioni UE e i 28 Stati membri relativa sia all'agenda economica che alla sorveglianza sui bilanci (fonte MEF).

# Il patto di stabilità e crescita

Con il rafforzamento del **"Patto di stabilità e crescita"** la Commissione Europea ha avuto come obiettivo il perseguimento di finanze pubbliche sane, per rafforzare la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile ed ha enfatizzato la sorveglianza sull'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri sia nella dimensione: preventiva sia in quella correttiva.

**La parte preventiva (Reg. 1175)** del patto richiede ai paesi che non abbiano raggiunto il proprio obiettivo di medio termine (OMT), che nella maggior parte dei casi consiste nel pareggio di bilancio, un miglioramento del saldo strutturale (ossia al netto degli effetti del ciclo economico e delle misure di carattere temporaneo) di almeno lo 0,5 per cento del prodotto l'anno (il deficit strutturale annuo della pubblica amministrazione non deve superare lo 0,5% del PIL).

**Per la parte correttiva (Reg. 1177)** del Patto e ai fini della Procedura per i disavanzi eccessivi, le proposte della Commissione attribuiscono alla dinamica del debito pubblico un'importanza analoga a quella dell'indebitamento netto, rendendo efficaci indicazioni del Trattato di Maastricht. In particolare, viene proposta una regola numerica che stabilisce per ogni anno un obiettivo per l'incidenza del debito sul PIL determinato sulla base dei valori registrati nel triennio precedente e tale da implicare obbligo per i Paesi con un debito pubblico superiore al 60% del PIL, di rientrare entro tale soglia nel giro di 20 anni, riducendo il debito di un ventesimo dell'eccedenza di ogni anno.

**Per la parte sanzionatoria (Reg. 1173)** sono stabiliti un sistema di sanzioni per il rispetto del Patto di stabilità e crescita.

# Il patto di stabilità e crescita

Nell'ambito della sorveglianza multilaterale, la Commissione conduce una valutazione ex ante per l'anno corrente e quelli successivi e una valutazione ex post per l'anno precedente, entrambe basate sul PdS di ciascuno Stato membro.

**Nella valutazione ex ante** la Commissione europea considera, sulla base delle indicazioni fornite nel PdS,: se l'obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) e il percorso di aggiustamento sono appropriati; se le misure di politica di bilancio sono sufficienti a raggiungere l'OMT o a rimanere sul sentiero di aggiustamento; se le entrate e le uscite sono programmate in modo tale che la regola della spesa sia rispettata; se le ipotesi economiche sono realistiche.

**Nella valutazione ex post**, la Commissione determina se lo Stato membro ha fatto significativi progressi verso l'OMT considerato l'obiettivo di un miglioramento minimo del saldo strutturale pari allo 0,5 per cento annuo. Viene valutato, inoltre, il rispetto della regola sulla spesa.

Il Consiglio, sulla base delle analisi della Commissione, esamina (entro tre mesi dal loro ricevimento) i programmi trasmessi. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione con il Comitato economico e finanziario, il Consiglio adotta un parere sul programma. Qualora il Consiglio ritenga che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati, può invitare lo Stato membro interessato a modificare il suo programma.

# Il patto di stabilità e crescita

Il PdS deve in particolare contenere:

- l'indicazione dell'Obiettivo di medio termine (OMT) o l'eventuale percorso di aggiustamento verso l'OMT (cioè i livelli prefissati anno per anno fino al suo raggiungimento);
- il percorso stimato del rapporto debito/PIL;
- il tasso programmato di crescita della spesa, tenuto conto della regola richiesta dal regolamento stesso e delle misure discrezionali dal lato dell'entrata;
- le ipotesi economiche sottostanti (crescita, occupazione, inflazione e altre importanti variabili);
- una descrizione e valutazione delle misure di bilancio necessarie (se necessarie) per raggiungere gli obiettivi della politica di bilancio;
- un'analisi dell'effetto di possibili cambiamenti nelle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e di debito (c.d. analisi di sensitività);
- le ragioni della deviazione (se esistente) dal percorso di aggiustamento precedentemente indicato verso l'obiettivo di bilancio di medio termine.

# Il Fiscal Compact

E' un **trattato** sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione Economica e Monetaria (detto anche patto di bilancio) firmato il 2 marzo del 2012 in occasione del Consiglio Europeo di primavera da 25 Stati Membri (non hanno firmato il Regno Unito e la Repubblica CECA) ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013.

Il trattato prevede una serie di regole intese a rinsaldare la disciplina di bilancio attraverso un patto di bilancio che riguardano:

- **la posizione di bilancio della pubblica amministrazione è in pareggio o in avanzo**, questo rappresenta un ulteriore vincolo rispetto all'indebitamento netto della pubblica amministrazione che non deve superare il 3% del PIL previsto dal Trattato di Maastricht e dal Patto di Stabilità e Crescita;
- **la regola del pareggio o avanzo di bilancio** si considera rispettata se il saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione è pari all'obiettivo di medio termine specifico per il paese, quale definito nel patto di stabilità e crescita rivisto (la Commissione Europea determina per ciascun paese l'obiettivo di medio termine), con il limite inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (1% per i paesi con debito/PIL inferiore al parametro del 60%). Per "*saldo o indebitamento strutturale annuo della pubblica amministrazione*" si intende il saldo annuo corretto per il ciclo e al netto di misure una tantum e temporanee.

# Fiscal compact

- Il saldo di bilancio corretto per il ciclo economico si ottiene sottraendo dall'indebitamento netto *l'output gap* (cioè la differenza  tra il Pil effettivo e il Pil potenziale*)* moltiplicato per un coefficiente (la spesa pubblica al netto delle misure discrezionali in materia di entrate).
- All'indebitamento netto strutturale corretto per il ciclo si tolgono gli effetti delle *misure una tantum (* ad esempio condoni fiscali; vendita di attività non finanziarie, tipicamente immobili, licenze e concessioni pubbliche; modifiche legislative (temporanee o permanenti) con effetti temporanei sulle entrate; entrate straordinarie delle imprese pubbliche). I progressi verso l'obiettivo di medio termine e il rispetto di tale obiettivo sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, in linea con il patto di stabilità e crescita rivisto.

# Fiscal compact

- **I paesi possono deviare temporaneamente** dal loro rispettivo obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali (per "*circostanze eccezionali*" si intendono eventi tipo periodi di grave recessione economica).
- **Qualora si verificano deviazioni significative** dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, è attivato automaticamente un meccanismo di correzione (la Commissione determina il quadro temporale di convergenza).

# Vincoli del Patto di stabilità e Fiscal compact

- La Commissione Europea sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri.
- Il deficit pubblico strutturale non deve superare lo 0,5% del PIL e l'1% per i paesi il cui debito pubblico è inferiore al 60% del PIL.
- Obbligo per i Paesi con un debito pubblico superiore al 60% del PIL, di rientrare entro tale soglia nel giro di 20 anni.
- Obbligo per ogni Stato di garantire correzioni automatiche con scadenze determinate se non è in grado di rispettare gli obiettivi di bilancio.
- Impegno a inserire le nuove regole in norme di tipo costituzionale. Ogni paese che ha sottoscritto il **Fiscal Compact** ha avuto tempo fino **al 1° gennaio 2014** per inserire la regola del pareggio di bilancio nella propria Costituzione.

# Procedura per gli squilibri macroeconomici

L'Unione Europea, a seguito delle conseguenze della crisi finanziaria del 2008 e al manifestarsi delle gravi divergenze in termini di competitività (che hanno impedito una politica d'intervento monetaria comune), e per correggere precocemente **gli squilibri macroeconomici** che ne sono derivati, ha istituito una nuova procedura di **sorveglianza macroeconomica** e di enforcement definita: **la procedura per gli squilibri macroeconomici** (PSM).

Per «**squilibri**»: si intende ogni tendenza che possa determinare sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia di uno Stato membro, dell'Unione economica e monetaria o dell'intera Unione.

Per «**squilibri eccessivi**»: si intende squilibri gravi, compresi quelli che mettono o potrebbero mettere a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria (**art. 2 Reg. n°1176/2011**).

# Procedura per gli squilibri macroeconomici

Un "**meccanismo di allerta**" è istituito al fine di facilitare la rapida individuazione e il **monitoraggio degli squilibri** basato su un quadro di valutazione, con una serie di indicatori, il cui valore è comparato alle relative soglie indicative**.**

**Gli indicatori del quadro di valutazione** si riferiscono a:

- **squilibri esterni** - partite correnti, posizione patrimoniale netta sull'estero, tasso di cambio effettivo reale, variazione delle quote di esportazione, costi unitari del lavoro;
- **squilibri interni** - prezzi delle abitazioni, flusso dei prestiti nel settore privato, debito del settore privato, debito pubblico, tasso di disoccupazione e variazione delle passività del settore finanziario.

# Sorveglianza di bilancio: il two pack

I “two-pack” sono incentrati sul coordinamento e sono entrati in vigore **il 30 maggio 2013** in tutti gli Stati membri della zona euro. Le nuove misure hanno l’obiettivo di aumentare la trasparenza delle decisioni di bilancio, rafforzano il coordinamento nella zona euro, a partire dal **ciclo di bilancio 2014**, e riconoscono le necessità specifiche degli Stati membri della zona euro oggetto di forti pressioni finanziarie.

- **Il primo regolamento (N. 472/2013)** definisce norme chiare e semplificate per la sorveglianza rafforzata degli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, degli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria nonché di quelli il cui programma di assistenza finanziaria giunge a termine.
- **Il secondo regolamento (N. 473/2013)** si applica a tutti gli Stati membri della zona euro, prevedendo regole specifiche per quelli che rientrano nel braccio correttivo del patto di stabilità e crescita, cioè la procedura per i disavanzi eccessivi.

# Sorveglianza di bilancio: il two pack

Con il regolamento n. **472/2013** si dettano regole più stringenti per quanto riguarda gli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro e disposizioni comuni per la correzione dei disavanzi eccessivi.

Il regolamento prevede la sorveglianza automatica per i paesi che ricevono aiuti finanziari dai fondi salva stati costituiti a livello sovranazionale, cosi come previsti dall'EFSF e ESM. Gli Stati membri sottoposti a sorveglianza devono adottare misure sufficienti per fronteggiare le fonti dell'instabilità e mettere a disposizione della Commissione elementi informativi rafforzati per lo svolgimento di opportune analisi.

Il paese in difficoltà può ricorrere all'assistenza tecnica della Commissione la quale può prevedere specifiche task force. Lo stesso regolamento prevede revisioni dei sistemi di monitoraggio con programmi anche successivi all'aiuto e fin quando il paese beneficiario degli aiuti non abbia rimborsato almeno il 75 per cento del suo debito.

# Sorveglianza di bilancio: il two pack

Con il regolamento n. **473/2013** si introduce una tempistica comune per la presentazione e l'esame dei documenti di bilancio da parte degli Stati membri della zona euro; in particolare, gli Stati membri devono rendere disponibili i propri progetti di bilancio entro il 15 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento e devono approvare tali documenti entro il 31 dicembre.

La principale novità di questo regolamento consiste nella previsione che la Commissione europea esprima un parere sul progetto di bilancio dei singoli Stati membri entro il 30 novembre, evidenziando se questo è in linea con i requisiti del PSC e con le raccomandazioni formulate in relazione alle politiche di bilancio.

La valutazione sui progetti di bilancio da parte della Commissione ha luogo in autunno, cioè a completamento del semestre europeo precedente e prima dell'inizio del successivo, facilitando la discussione nell'ambito dell'Eurogruppo.

Il regolamento elenca i contenuti informativi che devono essere trasmessi alle istituzioni europee entro il 15 ottobre, e interviene nel rafforzamento della trasparenza e sostenibilità delle finanze pubbliche nazionali, chiedendo che gli Stati membri assicurino l'operatività a livello interno di istituzioni indipendenti per le analisi di bilancio e fondino le proprie previsioni di bilancio su previsioni macroeconomiche indipendenti (o organismo indipendente o **fiscal council**).

# Sorveglianza di bilancio: il two pack

Con riferimento alla istituzione del **fiscal council** (gli stati membri si dovrebbero conformarsi entro il 31 ottobre 2013), oltre alla definizione delle caratteristiche che questi organismi dovrebbero presentare, il regolamento esplicita le funzioni che tali organismi dovrebbero svolgere. In particolare, essi hanno il compito di monitorare il rispetto delle regole fiscali previste nei regolamenti europei, nonché pubblicare rapporti di analisi sul rispetto degli obiettivi. Tra le altre cose, hanno il compito di valutare le circostanze che dovrebbero portare alla attivazione del meccanismo correttivo (previsto in caso di deviazione significativa dall'OMT) o di un evento eccezionale.

Con la legge n. 243 del 2012 è stato istituito l'Ufficio Parlamentare di bilancio, organismo indipendente per le analisi di finanza pubblica, la cui operatività è prevista a decorrere dal gennaio 2014.

# Sorveglianza di bilancio: il two pack

- Regole di bilancio comuni a livello nazionale
- Un calendario di bilancio comune della zona euro degli Stati membri
- Integrazione di raccomandazioni politiche dell'UE nell'elaborazione dei bilanci nazionali
- Sistema di monitoraggio finalizzato a garantire una correzione tempestiva e duratura dei disavanzi eccessivi
- Sorveglianza automatica rafforzata per i paesi che ricevono determinati tipi di assistenza finanziaria
- Procedura per decidere e monitorare un programma di aggiustamento macro-economico

# Sanzioni

Al fine di intervenire più efficacemente sugli Stati membri dell'eurozona che violino le nuove regole del PSC, la nuova governance europea interviene sui criteri per l'applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro, stabilendo un sistema progressivo di sanzioni sia nella parte preventiva che in quella correttiva. Con la riforma del 2011, viene introdotto il principio della voto a maggioranza inversa (reverse majority voting, RMV) in molte delle deliberazioni relative alla imposizione di sanzioni.

Per quanto riguarda la **parte preventiva**, deviazioni significative da una "politica di bilancio prudente" comporterebbero sul paese l'obbligo di costituire un deposito fruttifero pari allo 0,2 per cento del PIL;

Per quanto riguarda **la parte correttiva**, cioè in seguito alla apertura di EDP da parte del Consiglio, la Commissione propone la costituzione di un deposito infruttifero pari allo 0,2 per cento del PIL.

# Percorso normativo nazionale recente

A seguito delle nuove regole adottate dall'Unione Europea in materia di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, in particolare con il lancio della nuova strategia di sviluppo "**Europa 2020**" e con l'introduzione del cosiddetto "**Semestre europeo**", la L. 7 Aprile 2011 n. 39 che ha modificato la L. 31 Dicembre 2009 n. 196, rivedendo struttura e tempistica dei documenti programmatici: l'avvio del ciclo è anticipato al primo semestre dell'anno, mentre la manovra di finanza pubblica (legge di stabilità e legge di bilancio) rimane stabilita per ottobre. Le modifiche mirano a conseguire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e il nuovo semestre europeo.

# Percorso normativo nazionale recente

-**Art. 81** della Costituzione: Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

- **Art. 117** della Costituzione: armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

-La **Legge 196** del 31 dicembre 2009 sostituisce la Legge 468 del 5 agosto 1978.

-La **Legge 39** del 7 aprile 2011 modifica la 196 per adeguarla alle regole adottate dalla UE (semestre europeo)

-La **Legge costituzionale n. 1/2012** modifica gli artt. 81, 97, 117 e 119 per adeguarli alle regole del *fiscal compact* (Patto di bilancio)

-La **legge del 24 dicembre 2012, n. 243** sono disciplinati i principi e le regole di bilancio riferite al complesso delle amministrazioni pubbliche.

# Percorso normativo nazionale recente

In Italia con la **legge del 24 dicembre 2012, n. 243** attuativa del principio del pareggio di bilancio (art.81 costituzione) si ha in particolare:

-**la definizione dell'equilibrio di bilancio** (l'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine);
-**l'introduzione di una regola sull'evoluzione della spesa**;
-**le regole in materia di sostenibilità del debito pubblico**.

L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine;
b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine.

# La Legge di riforma 196/2009 e i suoi principi ispiratori

***Armonizzazione*** *(classificazione Cofog, banca dati unitaria)*
***Programmazione*** *(triennale: politiche, obiettivi, risorse)*
***Controllo*** *(copertura della spesa, rafforzamento strumenti monitoraggio quantitativo e qualitativo della spesa)*
***Trasparenza*** *(contenuti informativi dei documenti di finanza pubblica)*

# Legge di contabilità e finanza pubblica

Le motivazioni che hanno spinto all'approvazione della Legge di riforma 196 del 31 dicembre 2009 sono:

a) sistema di vincoli di bilancio sovranazionali;

b) decentramento della gestione delle risorse pubbliche (federalismo, Legge 42/2009);

c) adeguamento alle riforme economiche e istituzionali intervenute.

# Legge di contabilità e finanza pubblica

Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità.

# Legge di contabilità e finanza pubblica

a) Adozione di regole contabili uniformi;
b) piano dei conti integrato;
c) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili;
d) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la Contabilità Nazionale e relativi conti satellite;
e) affiancamento al sistema di contabilità finanziaria un sistema di schemi di contabilità economico-patrimoniale;
f) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati;
g) definizione di un sistema di indicatori di risultati semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio.

# Ciclo e strumenti della programmazione (art. 7)

- *Documento di economia e finanza (DEF) - 10 aprile*
- *Nota di aggiornamento del DEF - 20 settembre*
- *Disegno di legge di stabilità - 15 ottobre*
- *Disegno di legge del bilancio Stato -15 ottobre*
- *Disegno di legge di assestamento - 30 giugno*
- *Disegni di legge collegati alla manovra – 31 gennaio*
- *Strumenti di programmazione delle altre AA.PP.*

# Ciclo di programmazione

| 31 gennaio | 10 aprile | 30 aprile | 30 giugno | luglio | 20 settembre | 15 ottobre | novembre | 31 dicembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica | Documento di economia e finanza (DEF) con PS e PNR | Relazione generale sulla situazione economica del paese anno precedente | Rendiconto generale dello Stato | Raccomandazioni del Consiglio | Nota di aggiornamento al DEF da inviare alle Camere | Disegno di legge di stabilità con nota tecnica | Legge di stabilità | Termina l'esercizio finanziario |
| Analisi annuale della crescita UE ambito semestre europeo | | Programma di stabilità da inviare alle istituzioni Europee | Disegno di legge di assestamento | Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato | Lista S13 ISTAT | Disegno di legge di bilancio | Legge di bilancio | Bilancio dello Stato |
| | | Programma nazionale di riforme da inviare alle istituzioni Europee | Relazione sullo stato della spesa | | | Progetto di documento programmatico di bilancio (DPB) per l'anno successivo | Il parere della Commissione sul progetto DPB | |

# Documento di economia e finanza DEF

E’ composto da tre sezioni:

I. la prima, Programma di Stabilità dell’Italia, curata dal Dipartimento del Tesoro;
II. la seconda “Analisi e tendenze della finanza pubblica”, di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
III. la terza, Programma Nazionale di Riforma, curata dal Dipartimento del Tesoro d’intesa con il Dipartimento delle Politiche europee.

# Documento di economia e finanza DEF

- ***Sezione I (Programma di stabilità)****: obiettivi politica economica e quadro di finanza pubblica; aggiornamento previsioni anno corrente; ipotesi evoluzione indebitamento e debito; prodotto potenziale e indicatori strutturali; articolazione della manovra;…*
- ***Sezione II*** *– analisi conto economico e conto di cassa delle AP anno precedente; previsioni tendenziali a legislazione vigente; …*
- ***Sezione III (Programma nazionale di riforme)****: stato avanzamento; squilibri macroeconomici nazionali e fattori che incidono sulla competitività; priorità del Paese; previsione degli effetti in termini di crescita dell'economia, competitività, occupazione.*

# Manovra di Finanza Pubblica

*La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.*

La legge di stabilità si occupa dei saldi, mentre la legge di bilancio del gettito delle entrate e del volume della spesa.

Rispetto a prima della riforma (con la legge finanziaria) c'è un maggiore equilibrio tra la legge di stabilità e la legge di bilancio.

# Rendiconto generale dello Stato

In coerenza con il bilancio di previsione statale, l'art. 35 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 stabilisce che anche il rendiconto debba essere articolato per *Missioni* e *Programmi*, e che sia preceduto da una *nota preliminare generale*.

Ai senti dell'art. 36 della legge 196/2009, esso si compone di due documenti:

- **conto del bilancio**, che illustra i risultati della gestione finanziaria, confrontando le voci d'entrata e di spesa con quelle del bilancio di previsione, e illustrando la gestione dei residui dell'esercizio precedente e i residui da tramandare a quello successivo;
- **conto del patrimonio**, in cui si evidenziano le variazioni del patrimonio dello Stato e la situazione patrimoniale finale, e viene presentato un confronto con il conto del bilancio.

# Legge di assestamento

Il Disegno di Legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di ciascun anno deve essere presentato al Parlamento entro il 30 giugno, (articolo 33, comma 1, della legge n. 196 del 2009).
Le proposte di assestamento dovranno essere considerate dalle Amministrazioni proponenti in funzione delle medesime aggregazioni utilizzate per il bilancio di previsione dello Stato.
Il documento – deve essere approvato dal Parlamento - risulta impostato sulla struttura basata su Missioni e Programmi ai sensi dell'articolo 21 della citata legge n. 196.

**Per la spesa**, le unità di voto parlamentare sono costituite dai 'Programmi' quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni.
L'attività propositiva deve realizzarsi a cura del titolare del centro di responsabilità amministrativa attraverso la scheda “proposte assestamento” dedicata a ciascun programma, formata, da più schede costituenti un unico insieme.
Le amministrazioni procedono all’aggiornamento della previsione annuale sulla base dei dati derivanti dalla gestione avvalendosi del sistema di Contabilità economica che consente l’imputazione dei costi secondo le tre ottiche di rilevazione: destinazione, responsabilità e natura di costo.

# Raccomandazioni del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ha raccomandato nel 2013:

- Elaborare strategie basate sulla partnership;
- Intervento tempestivo e pronta attivazione;
- Misure di sostegno per l'integrazione nel mercato del lavoro:
  - Migliorare le competenze;
  - Misure connesse al mercato del lavoro.
- Uso dei Fondi dell'Unione;
- Valutazione e continuo miglioramento dei sistemi;
- Attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani.

# Nota aggiornamento DEF

Entro il successivo 20 settembre, il Governo invia alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF con cui aggiorna le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici, per recepire le eventuali osservazioni del Consiglio dell'Unione europea.
Unitamente al nuovo calendario, sono ridefiniti anche gli strumenti ed il contenuto dei documenti programmatici previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Anche il ruolo del Parlamento diviene più incisivo per quanto riguarda la definizione delle politiche di bilancio e dei livelli di governo decentrati nell'articolazione degli obiettivi programmatici.

# Nota aggiornamento DEF

- *Eventuale aggiornamento obiettivi programmatici per diversa articolazione o revisione previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;*
- *Obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e saldo di cassa settore statale;*
- *Osservazioni e eventuali modifiche al DEF in seguito alle raccomandazioni del Consiglio UE*
- *Patto di stabilità interno e Patto di convergenza (Legge 42/2009)*

# Legge di stabilità

Contiene le misure necessarie a realizzare, per il triennio di riferimento, gli obiettivi programmatici indicati nel DEF.

**Articolato** (*contenuto obbligatorio, facoltativo, vietato*)

- livello massimo del saldo netto da finanziarie e ricorso al mercato in termini di competenza;
- importo complessivo destinato al rinnovo dei contratti pubblici;
- misure correttive delle leggi che comportano oneri superiori a quelli previsti;
- altre regolazioni meramente quantitative;
- eventuali norme necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e il Patto di convergenza (art. 18 legge 42/2009);
- variazione (facoltativa) aliquote imposte (fatto salvo quanto previsto dalla legge 42/2009 in materia di tributi enti territoriali).

# Legge di stabilità 2014

**La legge di stabilità 2014 è composta da un solo articolo ma da ben 749 commi.**

| | |
|---|---|
| **ACE (Aiuto alla Crescita Economica)** | Aumenta l'incentivo alla patrimonializzazione delle imprese; con l'ACE la deduzione dal reddito complessivo di importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio passa dal 3% di oggi al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015 e al 4,75% nel 2016. |
| **Ammortizzatori sociali** | Stanziamento di ulteriori 600 milioni di euro per rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione guadagni e mobilità). |
| **Bonus arredi** | Prorogata al 2014 la detrazione fiscale del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con tetto di spesa fino ad € 10.000. |

# Legge di stabilità 2014

**Casa**

Si chiamerà **Imposta Unica Comunale** (IUC) la nuova tassa immobiliare, composta da: **Imu**, che sarà pagata dal proprietario, con esclusione delle prime abitazioni non di lusso; **Tasi**, tributo sui servizi indivisibili dei comuni, che sarà pagata dal proprietario e, in quota variabile tra il 10% ed il 30%, dall'inquilino; **Tari**, la tassa sui rifiuti, che sarà pagata dal proprietario o dall'inquilino. Per le detrazioni sulla casa a favore delle famiglie meno abbienti sono previsti 500 milioni di euro complessivi, che entro il 31 gennaio saranno ripartiti tra i comuni.

Introdotto il **fondo di garanzia prima casa**: stanziati 600 milioni di euro complessivi per il triennio 2014-2016 per la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa, con priorità per giovani coppie o genitori single con figli mnori.

# Legge di stabilità 2014

| | |
|---|---|
| **Cuneo fiscale** | Elevate le detrazioni Irpef per lavoro dipendente per i redditi fino a € 55.000. |
| **Distributori automatici** | Possibile aumento, dal 1° gennaio 2014, di alimenti e bevande vendute mediante distributori automatici, al fine di adeguare i prezzi all'incremento dell'aliquota Iva (dal 4% al 10%). |
| **Ecobonus e ristrutturazioni edilizie** | Per le spese di **riqualificazione energetica**, è confermata la detrazione con aliquota al 65% nel 2014 e al 50% nel 2015; nel 2016 si tornerà al 36%. Per le **ristrutturazioni edilizie** (tetto di € 96.000), lo sconto fiscale sarà pari al 50% nel 2014, al 40% nel 2015 e al 36% nel 2016. |

# Legge di stabilità 2014

**Equitalia**

Possibilità di **pagare le cartelle esattoriali** emesse da Equitalia fino al 31 ottobre 2013 **senza interessi**, con l'obiettivo di alleggerire il contenzioso tributario attivo e di reperire risorse. Pagamento dell'intero importo, in soluzione unica, entro il 28 febbraio 2014.

**Imprese**

La deducibilità dell'Imu da Ires e Irpef versata sui capannoni cresce, per il solo periodo d'imposta 2013, dal 20% al 30%.

**Infrastrutture e trasporti**

**Anas**: per la manutenzione della rete stradale e la prosecuzione degli interventi programmati, stanziati 335 milioni di euro.

**Rete ferroviaria**: per l'anno 2014, previsti 500 milioni di euro per la relativa manutenzione.

**Spiagge**: doppia strada per la sanatoria dei contenziosi pendenti al 30 settembre 2013 in ordine al pagamento dei canoni demaniali marittimi; versamento in soluzione unica di un importo pari al 30% di quanto dovuto o versamento rateale (fino a un massimo di 9 rate) di un importo pari al 60% di quanto dovuto, oltre agli interessi legali.

**Stadi**: semplificata la procedura per la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi, con esclusione della possibilità di realizzare complessi di edilizia residenziale.

# Legge di stabilità 2014

| | |
|---|---|
| **Pubblico impiego** | Blocco della contrattazione per tutto il 2014. Stop al **turn-over** fino al 2018 con assunzioni:<br>•2015 al 40% dei ritiri;<br>•2016 al 60% dei ritiri;<br>•2017 al 79% dei ritiri;<br>•2018 al 100% dei ritiri.<br>Introdotto il tetto a 300 mila euro per il **cumulo** tra **pensioni e stipendi pubblici**. |
| **Tracciabilità affitti** | Introdotto il divieto di pagare in denaro contante i canoni di locazione, di qualunque importo (ad eccezione per case popolari ed enti assimilati), con affidamento di attività di monitoraggio ai Comuni. |
| **Web Tax** | Introdotto l'obbligo di partita iva per gli spazi pubblicitari ed il diritto d'autore sul web. L'entrata in vigore è stata posticipata al 1° luglio 2014 dal Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 151. |

# Legge di stabilità 2014

| | |
|---|---|
| **Pensioni** | Nel triennio 2014-2016, rivalutazione al 100% dei trattamenti pensionistici solo nel caso di assegni di importo fino a tre volte il minimo Inps; all'aumentare dell'importo, prevista la riduzione della rivalutazione. |
| **Pensioni d'oro** | Il contributo di solidarietà, sulle pensioni superiori a 90.000 euro lordi annui, viene fissato in una quota pari al:<br>•6% per la parte compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168-128.811 euro lordi annui);<br>•12% per la parte compresa fra 20 e 30 volte il minimo (128.811-193.217 euro lordi annui);<br>•18% per la parte che va oltre 30 volte il minimo (14.863 euro lordi al mese). |
| **Prodotti finanziari e depositi esteri** | Dal 2014 aumenta l'imposta di bollo sulle comunicazioni ai clienti relative ai prodotti finanziari e sui depositi esteri. |

# Bilancio dello Stato

Il **bilancio dello Stato**, è un documento contabile di previsione dove sono indicate le entrate (imposizione fiscale) e le uscite dell'amministrazione statale (spesa pubblica) relative ad un determinato periodo di tempo ovvero i cosiddetti *conti pubblici*.
In esso si rispecchiano le scelte della finanza pubblica relative ai bisogni della collettività, alle priorità dei diversi obiettivi preposti nella politica economica quali ad esempio il livello di pressione fiscale imposto a carico dei contribuenti e così via. Il bilancio è redatto in termini di competenza e di cassa.
**Il bilancio di competenza** indica l'ammontare delle spese che lo Stato prevede di dover pagare e delle entrate che prevede di poter riscuotere nell'anno di riferimento (nascita dell'obbligazione).
**Il bilancio di cassa** indica invece le spese che effettivamente verranno liquidate e le entrate che effettivamente saranno incassate (adempimento dell'obbligazione).
Il bilancio ha diverse funzioni: contabile, di garanzia, politica, giuridica ed economica.

# Il bilancio di previsione dello Stato

***Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza (giuridica) e di cassa. Nella sostanza si tratta di autorizzazioni di spesa e di previsioni di entrata approvate dal Parlamento.***

Per ogni unità di voto parlamentare sono indicati:

- ammontare presunto residui attivi e passivi;
- ammontare entrate che si prevede di accertare e di uscite da impegnare;
- previsioni entrate e spese dei due anni successivi;
- ammontare entrate che si prevede di incassare e uscite di pagare (competenza e residui);
- scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano;
- elenco dei capitoli, articoli e stanziamenti per ciascun programma;
- importo massimo emissione titoli di Stato al netto di quelli da rimborsare.

Le autorizzazioni di spesa di competenza costituiscono il limite massimo entro il quale le Amministrazioni possono assumere impegni nei confronti di altri soggetti, pubblici o privati (**effetto di vincolo**).

Le previsioni di entrata di competenza (**accertamenti**), invece, non rappresentano un limite ma una previsione e possono ovviamente essere superate nel corso della gestione.

# La struttura del bilancio delle amministrazioni centrali

## Entrate

Titolo

I. Tributarie
II. Extratributarie
III. Alienazione e ammortamento beni patrimoniali, riscossione di crediti, accensione di prestiti

Ricorrenti o non ricorrenti

Tipologia *(unità di voto)*
(es. Imposta sui redditi)

Categorie
(es. Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione)

Centri di responsabilità

Capitoli

## Spese

Missione

Programmi *(unità di voto)*

Macroaggregati

- Funzionamento
- Interventi
- Trattamenti di quiescenza (o integrativi e sostitutivi)
- Oneri del debito pubblico
- Oneri comuni di parte corrente
- Investimenti
- Oneri comuni in conto capitale

Centri di responsabilità

Capitoli
(Classificazione economica)
(Classificazione funzionale)

# Missioni e programmi

| MISSIONE | PROGRAMMA | AMMINISTRAZIONE | ATTIVITA' |
|---|---|---|---|
| 001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | 001 Organi costituzionali | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici |
| | 002 Organi a rilevanza costituzionale | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | Trasferimenti a Corte dei conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia |
| | 003 Presidenza del Consiglio dei Ministri | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri; 8 per mille IRPEF - quota Stato |
| 002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio | 002 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio | MINISTERO DELL'INTERNO | Tutela della legalità, salvaguardia dei diritti civili e gestione delle emergenze sociali. Azione propulsiva di indirizzo, di mediazione sociale, di intervento e di consulenza, anche rispetto agli enti locali, garantendo il principio di leale collaborazione. Esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato. Attività svolte sul territorio inerenti alle missioni di ordine e sicurezza pubblica; soccorso civile; immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; relazioni con le autonomie territoriali. Attività di supporto sul territorio all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al cui funzionamento il Ministero dell'Interno contribuisce in via ordinaria. |
| | 003 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio | MINISTERO DELL'INTERNO | Attività di supporto ai Prefetti in materia di rappresentanza generale del Governo sul territorio nei rapporti con le autonomie locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato; linee di intervento in materia di amministrazione generale e di tutela della legalità territoriale; attività di indirizzo per l'esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative delle Prefetture nelle materie depenalizzate |

# I saldi del Bilancio dello Stato

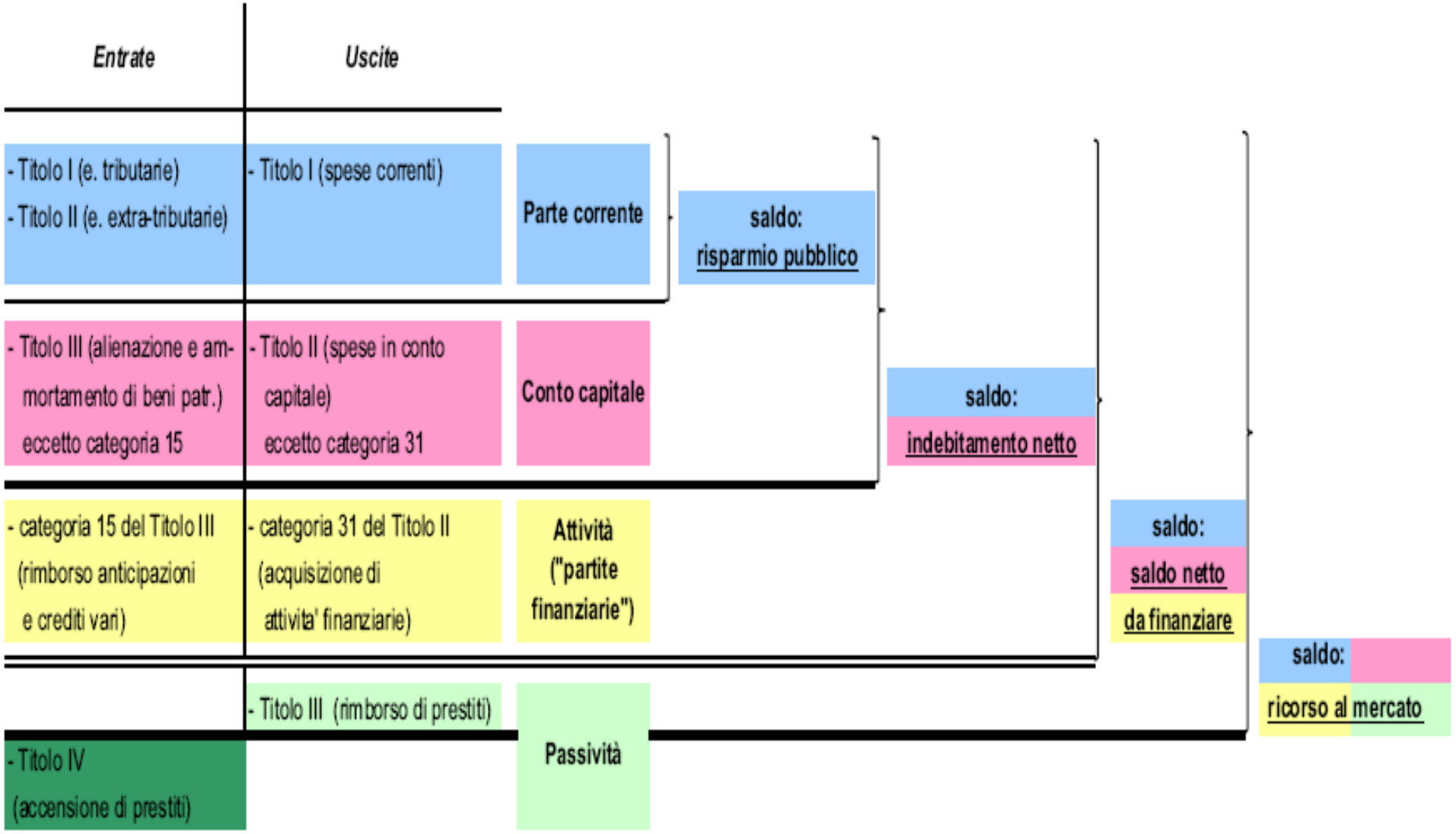

# I saldi del Bilancio dello Stato

- a) ***Il risparmio pubblico*** – è il saldo della parte corrente del conto economico, dato dalla differenza tra le entrate correnti (tributarie ed extratributarie a prescindere dalla loro straordinarietà o meno) e le spese correnti;
- b) ***L'indebitamento (o accreditamento) netto*** – è il saldo del conto economico, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle operazioni finanziarie attive (categoria 15 delle entrate e categoria 31 delle spese);
- c) ***Il saldo netto da finanziare*** – è il saldo congiunto del conto economico e della parte "attività" (partite finanziarie) del conto finanziario, dato dalla differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese); in sostanza corrisponde alla somma di indebitamento netto e saldo delle "partite finanziarie";
- d) ***Il ricorso al mercato*** – è il saldo congiunto del conto economico, delle partite finanziarie e delle uscite per passività finanziarie (rimborso prestiti), dato dalla differenza tra tutte le entrate escluse quelle del titolo quarto (accensione prestiti) e tutte le spese (compreso il rimborso di prestiti). Corrisponde alla somma del saldo netto da finanziare e del rimborso di prestiti.
- **I quattro saldi sono espressi sia in termini di competenza giuridica (accertamenti/impegni) sia di cassa (incassi/pagamenti).**

# Armonizzazione contabile PA e enti territoriali

L'assenza di un sistema integrato di rappresentazione contabile pubblico ha causato inevitabili errori contabili frutto di prassi contabili errate, che hanno ridotto la trasparenza e la leggibilità dei bilanci pubblici. Il conto della PA, monitorato dalla UE ai fini della Procedura per i disavanzi eccessivi – PDE – (3% per il rapporto deficit/PIL) è il frutto dell'aggregazione dei bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche.

**ERRORI NEI BILANCI SI RIFLETTONO PROPORZIONALMENTE NEL CONTO DELLA PA**

Sovrastime o sottostime dei saldi di finanza pubblica (deficit, fabbisogno, debito pubblico) dovuti ad errori di contabilizzazione comportano scelte di politica economica fondate su dati non reali con ripercussioni sulla collettività (AUMENTO DELLE TASSE, TAGLIO AI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IMPRESE, RIDUZIONE DEI SERVIZI, RIPERCUSSIONI SU OCCUPAZIONE).

# Armonizzazione contabile PA e enti territoriali

Prima della riforma c'era un problema nella frammentazione normativa contabile con la legge di riforma 196 del 31 dicembre 2009 (art.2) si introduce l'armonizzazione dei sistemi contabili e con la legge 243/2012 si rende attuativa la direttiva 85 del six pack.

-Con l'armonizzazione contabile si intende avviare un linguaggio comune dei sistemi contabili degli enti territoriali per superare la difformità negli schemi di bilancio.

-Oggi si ha un lavoro di riconcilazione ex post dei dati contabili di finanza pubblica.

-Oggi abbiamo un sistema di struttura classificatorio e di definizione diverso tra i vari enti territoriali impedendo la comparabilità dei sistemi contabili.

-Si è avvertito l'esigenza di adottare una contabilità economico-patrimoniale integrata.

-Con il piano integrato dei conti si scrivono le norme di contabilità pubblica in maniera partecipata.

-Un sistema integrato di finanza pubblica può limitare al minimo gli errori contabili.
-Schema di bilancio standardizzato per un corretto monitoraggio dei dati di finanza pubblica.

# Armonizzazione contabile PA e enti territoriali

**ARCONET (armonizzazione contabile degli enti territoriali)**

è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l'attuazione dell'armonizzazione contabile. Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

# Armonizzazione contabile PA e enti territoriali

L'art. 36 del decreto 118 del 2011, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del DL 102 del 31 agosto 2013, prevede una sperimentazione triennale, per le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi, a decorrere dal 2012, delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile per:

- analizzare gli effetti dell'introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria;
- verificare l'effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica;
- individuare eventuali criticità;
- consentire le modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.

L'articolo 9 del decreto legge n. 102/2013, ha rinviato al 2015 l'applicazione dell'armonizzazione contabile.

# Armonizzazione contabile PA e enti territoriali

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Il piano dei conti integrato (3700 voci), cioè un sistema classificatorio comune e uniforme a tutte le amministrazioni pubbliche italiane, è costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali è unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica. E' previsto solo per le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria ed è stato elaborato in funzione delle esigenze del monitoraggio della finanza pubblica.

Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e, ove previsti, con gli articoli, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti territoriali in contabilità finanziaria fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti.

# Armonizzazione contabile PA e enti territoriali

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Sottostante il piano dei conti integrato ci sono i principi contabili integrati. Il piano dei conti integrato è formato da tre moduli:

1. Piano finanziario;
2. Piano economico;
3. Piano patrimoniale.

Il cuore centrale di elaborazione di questi tre moduli è che sono tra loro correlati. Al fine di garantire l'integrazione contabile tra i moduli si fornisce la matrice di transizione all'interno della quale ciascuna voce del piano relativo alla contabilità finanziaria viene correlata alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale. Al fine di facilitare la corretta classificazione delle transazioni nelle voci del piano dei conti il contenuto delle stesse viene esemplificato in un glossario. Si rendono i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili.

# Armonizzazione contabile PA e enti territoriali

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Si tratta di una riforma di portata storica, dai molteplici aspetti positivi, tra i quali:

- consentire di conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali;
- “fare pulizia” nei bilanci degli enti territoriali riducendo in maniera consistente la mole dei residui;
- l’introduzione del bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate;
- l’adozione della contabilità economico patrimoniale, anticipando l’orientamento comunitario in materia di sistemi contabili pubblici.